Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | **Roma - Giovedì, 13 dicembre 1928 - Anno VII** | **Numero 289**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

ERRATA-CORRIGE

La somma di L. 100,000, indicata nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, recante provvedimenti per la città di Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1928, va rettificata in L. 1,000,000, in conformità del testo del decreto stesso, e quale risulta dall'art. 10 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, cui il cennato R. decreto 5 dicembre 1928 fa riferimento.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3148.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2676.

Modificazioni al testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 1, primo comma, 6, 15, 4° e 6° comma, 16, ultimo comma, 23, 36, 1° e 2° comma, 37, 2° comma, 42, 1° comma, 50, 2° comma, 67, 68, 78, comma 2° e seguenti, 81, 1° e 2° comma, 91, 93, 94, 2° comma, lettere *b*), *c*) e *d*), 96, 98, 4° comma, 101, 1° comma, 104, 107, 108, 116, 118, 119, 1° comma, e 121 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1, primo comma. — Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale.

Art. 6. — La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze locali.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;

c) il numero e le specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive quantità e qualità, e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;

e) il valore delle merci.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità e di valore, sulle quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano scritte, oltre che in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da questo articolo.

Art. 15, quarto comma. — L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Art. 15, sesto comma. — La prescrizione dell'azione civile, oltre che per le cause indicate dal codice civile, è interrotta anche quando venga esercitata l'azione penale. In quest'ultimo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 16, ultimo comma. — Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione, sulla quantità e sul valore delle merci già esportate dalla dogana.

Art. 23. — Le merci estere che vengono trasportate sul Lago Maggiore e su quello di Lugano nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio, per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il Lago Maggiore e i detti bacini del lago di Lugano senza la bolletta di pagamento o di cauzione. Le merci in arrivo nei tratti del lago di Lugano compresi tra sponde nazionali e sponde estere devono essere direttamente presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1.

Sono eccettuate dai detti obblighi le merci trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole caricare o scaricare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche, navi e qualunque altro galleggiante che dànno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana per la compilazione del processo verbale.

Art. 36, primo e secondo comma. — Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra, per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 6, indicandovi anche la dogana alla quale sono destinate, e dare cauzione per la loro presentazione nel tempo prescritto, mediante deposito o garanzia dell'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di immissione in consumo, e del massimo delle pene stabilite per il caso di omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai singoli colli od ai veicoli che racchiudono la merce, per accertarne l'identità. Saranno esonerate dalla bollatura le merci delle quali si rinunci alla riesportazione o che siano di grossa mole e facilmente descrivibili, nonchè quelle non soggette ad elevato dazio o che non presentino pericolo di sostituzione con altre simili nazionali, secondo le disposizioni del Ministero delle finanze.

Art. 37, secondo comma. — La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata ai sensi dell'art. 36, calcolando però l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 40 per ogni chilogramma di peso lordo, nella valuta richiesta per il pagamento dei dazi di importazione.

Art. 42, primo comma. — Le merci estere soggette a diritti di entrata sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o, in difetto di questi, in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale.

Art. 50, secondo comma. — La proprietà delle merci, per tutto ciò che riguarda il deposito, i diritti, le pene e le spese, è pienamente presunta nell'esercente il magazzino fino a che le merci non siano uscite dal deposito.

Art. 67. — Le zone di vigilanza sono determinate e descritte e possono essere ulteriormente variate con decreti Reali.

Art. 68. — Le merci estere soggette a diritti di confine, le quali circolino o siano custodite nelle zone di vigilanza, possono essere, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78, visitate, per accertarne la legittima provenienza, e sequestrate, quando vi siano indizi che procedano dall'estero e siano entrate di contrabbando nello Stato.

I detentori delle merci che vengono sequestrate come sopra è detto devono dimostrarne la provenienza con documenti e precise indicazioni: essi, quando rifiutino le indicazioni o quando manchino le prove della legittima provenienza, saranno ritenuti responsabili di contrabbando.

Art. 78, secondo comma e seguenti. — Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza e, quando si tratti di contrabbando sempre perseguitato ai sensi dell'art. 77, anche oltrepassate le zone stesse, le guardie di finanza e gli altri agenti della forza pubblica possono eseguire, di giorno, visite e perquisizioni nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi.

Le visite e perquisizioni, di notte, nei locali di esercizio pubblico e in quelli che sono in comunicazione con essi, e, sia di giorno che di notte, in ogni altro luogo, devono essere eseguite con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per tale assistenza, dove non siavi un ufficiale o un sottufficiale della Regia guardia di finanza, sarà richiesto l'intervento del giudice istruttore, del pretore, del commissario o vice commissario di pubblica sicurezza, di un ufficiale dei carabinieri oppure del podestà o di chi ne fa le veci.

Art. 81, primo e secondo comma. — Per la inesatta dichiarazione della quantità, della qualità o del valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà applicata una ammenda non minore di L. 8, nè maggiore di L. 200.

Si prescinderà dall'applicazione di tale pena quando emergano solo differenze di quantità o di valore che non superino il 5 per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Si prescinderà parimenti dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualità, quando, nei casi pre-

visti dall'art. 6, lettera *d*), pur essendo errata la denominazione della tariffa, sia stata esattamente indicata la denominazione commerciale della merce ed in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti, ovvero quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Art. 91. — La omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, portati dai viaggiatori, se in quantità non superiore ad un chilogrammo, è punita con l'ammenda non minore di L. 25, nè maggiore di L. 300.

Art. 93. — L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

Una nuova contravvenzione punibile con pena eguale o più grave, o un atto giudiziario interrompono la prescrizione. La prescrizione è pure interrotta dal decreto penale emesso dall'intendente di finanza, a norma del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, notificato al contravventore.

Art. 94, secondo comma. — *b*) trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che bordeggia o è in comunicazione con la terra dove non sono dogane;

c) trovate in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che rasenta il lido del mare, getta l'ancora o approda dove non sono dogane; in navi, barche o in qualunque altro galleggiante da cui si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su navi, barche o su qualunque altro galleggiante non superiore a 100 tonnellate, diretto ad un porto nazionale, mancante del manifesto;

d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle navi, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

Art. 96. — Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali comunque sottratte al pagamento del dazio di uscita o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

Art. 98, quarto comma. — Si reputerà:

a) come recidivo colui che sia stato precedentemente condannato per contrabbando con sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria;

b) come reiteratore colui che risulti abbia commesso due precedenti contrabbandi, anche se definiti con decisione amministrativa;

c) come dato abitualmente al contrabbando colui che sia stato condannato, con sentenza definitiva, tre volte per contrabbando o una volta sola per tre di questi reati.

Art. 101, primo comma. — Per l'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando e per il contrabbando, nei casi previsti dagli articoli 98, 99 e 100, il condannato sarà sottoposto, oltre che alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a tre.

Art. 104. — Le pene previste dagli articoli 99, 100 e 101 sono applicabili anche agli agenti principali e ai complici che, nel momento in cui hanno concorso al reato di contrabbando, conoscevano l'esistenza della associazione di cui all'art. 99, o le circostanze aggravanti di cui all'art. 100.

Art. 107. — Nel contrabbando che si commette nelle stazioni ferroviarie, nei piroscafi, bastimenti, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od in altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i padroni, i barcaioli, i conduttori, i proprietari, i dirigenti o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 108. — In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che ne formano oggetto saranno confiscati.

Saranno pure confiscate le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

La confisca delle merci, dei generi e dei mezzi di trasporto è applicabile anche quando essi non siano di proprietà dell'esecutore del reato.

Art. 116. — La competenza a giudicare delle contravvenzioni doganali, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria fissa, proporzionale o variabile, spetta all'Intendenza di finanza.

Sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

La competenza a giudicare di reati doganali per i quali sia preveduta una pena diversa da quella anzidetta e dei reati di contrabbando, spetta esclusivamente al tribunale.

Art. 118. — Se col reato doganale è connesso altro reato, la causa è rimessa al giudice competente per il reato connesso. Compiuto il giudizio su quest'ultimo, si procederà, per il reato doganale, innanzi all'autorità o al giudice competente, a termini dell'art. 116, restando a tale autorità o giudice riservati anche i definitivi provvedimenti sulle cose sequestrate per il reato doganale.

Qualora peraltro trattisi di associazione o di contrabbando aggravato ai sensi degli articoli 98, 99 e 100, connessi con altri reati di competenza del tribunale, rimangono ferme le norme della competenza per connessione di reato del Codice di procedura penale.

Art. 119, primo comma. — Le somme riscosse per pene pecuniarie e per il valore delle cose confiscate, dopo prelevate le spese, sono devolute per la metà all'erario dello Stato. L'altra metà è ripartita per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperto o sorpreso il reato. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese il reato sarà data doppia parte.

L'anzi determinata partecipazione dell'erario dello Stato ai proventi delle pene pecuniarie e delle cose confiscate è applicabile anche quando la ripartizione dei proventi medesimi sia fatta secondo le norme della legge 12 luglio 1912, n. 812, ma non si estende ai casi previsti dalla legge sulle privative dei sali e dei tabacchi e da altre leggi speciali, le quali fanno semplice riferimento alle disposizioni della presente legge per la ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni.

Art. 121. — Se la somma riscossa per pena pecuniaria, dedotte le spese e la parte spettante allo Stato, a termini dell'art. 119, supera le 10,000 lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta.

La stessa limitazione a L. 10,000, e indipendentemente da quella concernente le somme riscosse per pena pecuniaria, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

Art. 2.

Per la determinazione delle ammende e delle multe proporzionali ai diritti di confine, contemplate dagli articoli 79, lettera *a*), 80, primo comma, 81, ultimo comma, 82, 1°, 2°,

3° e 4° comma, 84 e 97 del citato testo unico delle leggi doganali, si dovrà tener conto della valuta stabilita per i dazi d'importazione dalla tariffa doganale, per ragguagliarla all'ammontare di essi in valuta legale.

Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera *b*), 80, 2° ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-*bis* del detto testo unico sono quadruplicate.

Art. 3.

L'articolo 86 del testo unico delle leggi doganali è abrogato.

E' autorizzata la pubblicazione con decreto Reale di un nuovo testo unico delle leggi doganali, nel quale siano riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale e le altre che vi abbiano relazione, apportando ai testi di legge quelle modificazioni di forma che risultino necessarie.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3149.

LEGGE 22 novembre 1928, n. 2677.

Autorizzazione agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, la somma di L. 4,200,000 per mutuarla alla provincia di Ragusa per la costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali e per la sistemazione del ponte dei Cappuccini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, una somma sino alla concorrenza di L. 4,200,000, oltre gli interessi da capitalizzarsi annualmente per il periodo anteriore all'ammortamento della somma stessa, per mutuarla alla provincia di Ragusa, nella misura che sarà determinata, rispettivamente, in base ai progetti da esibirsi dall'Ente mutuatario, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dei lavori pubblici, per metterla in grado di provvedere alla costruzione del palazzo destinato agli uffici provinciali ed all'ampliamento e sistemazione del ponte Cappuccini.

Art. 2.

Il saggio d'interesse del conto corrente è fissato nella misura del saggio ufficiale dello sconto, accresciuto di L. 0.50 per cento all'anno. Tale saggio, in ogni caso, non dovrà superare il 7.50 per cento all'anno. Qualora si superasse tale limite, il saggio d'interesse del conto corrente si ridurrebbe al 7.50 per cento annuo.

Art. 3.

Il saggio d'interesse del conto corrente sarà determinato, ai fini della delegazione che l'Ente mutuatario dovrà rilasciare a favore degli Istituti di previdenza, all'atto della concessione del mutuo, e rimarrà inalterato nei rapporti dell'Amministrazione mutuante coll'Ente stesso e con la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo.

In separata sede ad all'infuori dell'Amministrazione stessa, avverranno i conguagli del caso, ai termini delle disposizioni contenute nella presente legge, tra la Cassa di risparmio e l'Ente mutuatario in dipendenza delle successive eventuali variazioni del saggio ufficiale dello sconto.

Art. 4.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale per la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni statutarie che la regolano.

Art. 5.

Il mutuo, che, ai termini dell'art. 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno alla provincia di Ragusa, sarà concesso con ammortamento in 35 annualità a condizioni di onere tali che le somme erogate dagli Istituti di previdenza per l'ammortamento dei fondi che essi hanno ricevuti dalla Cassa di risparmio fruttino agli Istituti medesimi il saggio del 6.50 per cento annuo.

Art. 6.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dalla Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, non oltre il 31 dicembre 1928, di volta in volta su richiesta degli Istituti di previdenza, presso la competente sezione di Regia tesoreria provinciale all'atto dell'arrivo alla tesoreria stessa dei mandati emessi dagli Istituti di previdenza a favore del suddetto Ente mutuatario e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Col 31 dicembre 1928 si chiuderà il conto corrente colle somme effettivamente versate, ed a partire dal 1° gennaio 1929 si inizierà l'ammortamento, sia da parte degli Istituti di previdenza, che avrà luogo in dieci anni al saggio di cui sopra, sia da parte dell'Ente mutuatario alle condizioni suesposte.

Art. 7.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dalla presente legge fra gli Istituti di previdenza e la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », di Palermo, le disposizioni della legge stessa sostituiscono, per ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite tra i detti Istituti e la Cassa di risparmio con semplice corrispondenza, ferme rimanendo, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, le disposizioni vigenti in tema di mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3150.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **2702.**

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Il Governatorato di Roma è retto ed amministrato da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Ha, inoltre, una Consulta, denominata Consulta di Roma e composta di dodici membri.

Art. 2.

Il Governatore ed il vice-governatore sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le corporazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le corporazioni. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di consultore è gratuito.

Art. 4.

La Consulta di Roma è presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il presidente ne fissa, altresì, l'ordine dei lavori.

In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facoltà di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonchè di presiederla, spetta al vice-governatore.

Alle adunanze della Consulta assiste il segretario generale.

Art. 5.

Le sedute della Consulta non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni della Consulta sono prese a maggioranza di voti.

Art. 6.

Il parere della Consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° bilancio preventivo;
2° conto consuntivo;
3° applicazione di tributi e regolamenti relativi;
4° piani regolatori per la esecuzione delle opere di qualsiasi natura;
5° assunzione diretta dei pubblici servizi.

Il Governatore può, inoltre, richiedere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 7.

I provvedimenti del Governatore, nelle materie nelle quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.

In nessun caso i consultori hanno facoltà di impugnare i provvedimenti del Governatore.

Art. 8.

Fino al 30 giugno 1929, il Governatore di Roma è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Governatorato, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento, compresi i maestri elementari;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e di ogni altra legge, contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e dei successivi decreti-legge che lo hanno modificato, della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3151.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2706.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, circa la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, circa la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3152.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2707.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3153.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2708.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 793, contenente norme per la identificazione e la delimitazione dei fondi compresi entro la zona franata nel gennaio 1922 nel comune di San Fratello (Messina).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **3154.**

LEGGE 29 novembre 1928, n. **2709.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3155.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2710.

Norme per l'esércizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione, presieduta dal Presidente del Senato e composta di sessanta senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi e trenta come giudici supplenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3156.

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 2714.

Autorizzazione, per il rione Castello dell'abitato di Cervaro, della sostituzione del trasferimento al consolidamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311;
Ritenuto che con la legge 13 aprile 1911, n. 311, l'abitato di Cervaro è stato aggiunto agli abitati da consolidare iscritti nella tabella *D* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che, in seguito ad ulteriori accertamenti, è risultata l'opportunità di sostituire al consolidamento di detto abitato il parziale trasferimento, limitatamente al rione Castello;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, è autorizzata, per il rione Castello dell'abitato di Cervaro, in provincia di Frosinone, la sostituzione del trasferimento al consolidamento dell'abitato stesso.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 86. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3157.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 2712.

Aumento del limite d'impegno nell'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147;
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1928, n. 1030;
Riconosciuta l'urgente necessità di elevare il limite d'impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie che si eseguiscono in concessione;
A mente dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere straordinarie da eseguire in concessione, fissato dall'art. 3 della legge 17 maggio 1928, n. 1030, è elevato di 25 milioni, ferma restando la quota attribuita dal predetto articolo alle sovvenzioni relative ad impianti idroelettrici.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 84. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3158.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 2343.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Carezzano Superiore ed estensione della circoscrizione dell'ufficio di Carezzano Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928-VI, n. 184, col quale i comuni di Carezzano Superiore e di Carezzano Maggiore sono stati uniti in uno solo denominato Carezzano;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Carezzano funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Carezzano Superiore è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio di Carezzano Maggiore è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Carezzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 29. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3159.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 2713.

Modificazione al riparto delle spese autorizzate per concorsi e sussidi per opere di irrigazione nelle provincie del Mezzogiorno e nelle isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2409, col quale furono istituite nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, apposite voci di spesa per il servizio delle irrigazioni nelle provincie del Mezzogiorno e nelle isole;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, e l'annessa tabella delle opere la cui esecuzione fu autorizzata con speciale provvedimento legislativo;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2299, che dà facoltà al Governo di emanare provvedimenti con vigore di legge per regolare il decentramento delle funzioni amministrative e provvedere comunque al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle Provincie meridionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal residuo fondo autorizzato per concorsi e sussidi per opere di irrigazione di competenza del Ministero dei lavori pubblici è prelevata la somma di L. 6,350,000 la quale è portata in aumento alle autorizzazioni di spesa istituite per detti servizi nell'Italia meridionale ed insulare, giusta la seguente ripartizione:

Sussidi e concorsi per opere di irrigazione di competenza dell'Alto Commissariato di Napoli	L.	135,000
Sussidi e concorsi per opere di irrigazione di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania	»	1,520,000
Sussidi e concorsi per opere di irrigazione di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia	»	960,000
Sussidi e concorsi per opere di irrigazione di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria	»	1,215,000
Sussidi e concorsi per opere di irrigazione di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia	»	2,520,000
Totale . . .	L.	6,350,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 85. — CASATI.

Numero di pubblicazione 3160.

REGIO DECRETO 8 novembre 1928, n. 2671.

Approvazione della convenzione 31 ottobre 1928 aggiuntiva a quella 19 settembre 1925 per la concessione della ferrovia Taranto-Martina Franca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1925, n. 1930, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 settembre 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Taranto-Martina Franca alla Società delle ferrovie Salentine;

Visto l'altro Nostro decreto 27 maggio 1926, n. 1005, mediante il quale, ferma restando la concessione dell'esercizio della ferrovia all'anzidetta Società delle ferrovie Salentine, fu riconosciuta la Società strade ferrate pugliesi quale concessionaria della costruzione;

Sentita la Commissione per i piani finanziari di ferrovie e tramvie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 31 ottobre 1928 - Anno VII - stipulata fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima delle ferrovie Salentine e della Società anonima strade ferrate pugliesi, a parziale modificazione e completamento dei patti contenuti nella convenzione 19 settembre 1925 per la concessione della ferrovia Taranto-Martina Franca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 72. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 3161.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2718.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

N. 2718. R. decreto 25 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Autorizzazione alla « Cassa centrale delle Casse rurali istriane » ad iniziare ed esplicare la propria attività nella provincia dell'Istria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Vista la domanda avanzata dai rappresentanti delle Casse rurali istriane, della Cassa di risparmio di Pola, e dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sociale dell'ente costituito con la convenzione, stipulata in Pola il 3 maggio 1928, fra i rappresentanti stessi, con la denominazione di « Cassa centrale delle Casse rurali istriane »;
Ritenuto che la predetta convenzione del 3 maggio 1928, e lo statuto che fa parte integrale di essa, sono stati approvati dal Ministero dell'economia nazionale;
Ritenuto che l'ente in parola ha comprovato di costituirsi col prescritto capitale minimo, che a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, gli assegna una attività da esplicarsi nell'àmbito di una sola Provincia;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il Consorzio registrato a garanzia limitata di credito popolare denominato « Cassa centrale delle Casse rurali istriane », con sede in Pola, presso la locale Cassa di risparmio, costituito con la convenzione 3 maggio 1928 stipulata in Pola tra i rappresentanti delle Casse rurali istriane, la Cassa di risparmio di Pola e l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, è autorizzato ad iniziare ed esplicare la propria attività, limitatamente alla provincia dell'Istria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI

(577)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1928.

Accettazione di dimissioni dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Viste le dimissioni presentate dal comm. avv. Carlo Baratelli dalla carica di procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto comm. avv. Carlo Baratelli sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

(578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 29 novembre 1928-VII, il signor Levi (già Lewy) Alberto di Edoardo, agente di cambio residente ed esercente in Trieste, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(573)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	136907	3,010 —	*Iandolo* Donato fu Gaetano, domt. a Viterbo (Roma).	*Iandola* Donato fu Gaetano, domt. a Viterbo (Roma).
3.50 %	744974 744975	35 — 35 —	Fedullo *Giovanna* fu Tommaso, nubile, domt. a Pisciotta (Salerno).	Fedullo *Maria-Giovanna* fu Tommaso, nubile ecc. come contro.
Cons. 5 %	69411	40 —	Canevaro Attilio fu *Domenico-Santo*, minore sotto la tutela di Canevaro Giovanni Domenico fu Domenico, domt. a Spinetta Marengo (Alessandria).	Canevaro Attilio fu *Santo*, minore ecc. come contro.
»	121910	85 —	Petrillo Angiolina di Pietro-Paolo, moglie di Rocino Gaetano, domt. a Pietradefusi (Avellino); con usuf. a Pascucci *Serafina* fu Giacomo, ved. di Rocino Giuseppe, domt. come sopra.	Petrillo Angiolina ecc. come contro; con usuf. a Pascucci *Maria-Serafina* fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
» » »	121911 121912 121913	85 — 85 — 85 —	Rocino Nicola, Rocino Pasquale, Rocino Errico, fu Giuseppe, domt. a Pietradefusi (Avellino); con usuf. come la precedente.	Intestate come contro, con usuf. come la precedente.
3.50 % »	577476 616679	94.50 21 —	Buffa *Francesco* ed Albina fu Carlo Alberto, minori sotto la p. p. della madre Reynand *Alessandrina-Alice*, ved. di Buffa Carlo Alberto, domt., nel primo titolo, a Luserna S. Giovanni (Torino) e nel secondo titolo a Monet (Stati Uniti America).	Buffa *Alberto-Francesco* ed Albina fu Carlo Alberto, minori sotto la p. p. della madre Reynand *Alice-Alessandrina*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	96579	300 —	*Cutitta* Giuseppe Santo di Benedetto domt. a Roccapalumbo (Palermo).	*Cuttitta* Giuseppe Santo di Benedetto, domt. come contro.
3.50 %	664705	801.50	Mannati Fabio fu Giacinto, domt. a Venezia; con usuf. vital. a Pacini *Adelaide* detta Ida fu Francesco, nubile domt. a Firenze.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pacini *Isabella-Adelaide-Faustina* fu Francesco, nubile, domt. a Firenze.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	649 648 650	Cap. 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Ade Giorgio, Ade Tecla, Ade Ugo, fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre *Bonomi* Odilia ved. Ade.	Ade Giorgio, Ade Tecla, Ade Ugo, fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre *Bononi* Odilia ved. Ade.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	4855 4856	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Degola *Filippina* fu Filippo.	Degola *Maria Filippina* fu Filippo, *moglie di Bonfiglio Vincenzo.*
3.50 %	792519	192 —	*De Luise Giovannina* di Donato, minore sotto la p. p. del padre, domt. a S. Marco dei Cavoti (Benevento).	*De Luisa Giovanna-Antonia-Incoronata* di Donato, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario serie A eserc. 1925-26	606	Cap. 500 —	Nucci Egisto e *Lidia* fu Lamberto, minori rappresentati dalla madre Morelli Giuseppina ved. Nucci.	Nucci Egisto e *Zaira* fu Lamberto, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale, 1ª serie	225	Cap. 10,000 —	*Bonamici Antonina* fu Gervasio, nubile.	*Pierotti Elodia-Antonia* fu Gervasio, *moglie di Buonamici Giuseppe.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	103945	100 —	Gubitosi Giovanni fu Vincenzo, moglie di Cecere Antonio, dom. in Apice (Benevento); con usuf. vital. ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. di Gubitosi Vincenzo.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi *Clorinta*, ecc. come contro.
3.50 %	322071	35 —	Pirola *Ernesto* fu *Carlo*, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano); con usuf. Vital. a Presezzi Luigia fu Angelo, ved. di Pirola Carlo, dom. in Trezzo sull'Adda.	Pirola *Gerolamo-Ernesto* fu *Carlo-Ambrogio*, dom. come contro; con usuf. vital. a Presezzi Luigia *o Maria-Luigia* fu Angelo, vedova ecc., come contro.
»	479884	70 —	Pirola *Carlo* fu *Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre Giani *Giulietta* ved. Pirola, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano).	Pirola *Carlo-Angelo* fu *Gerolamo-Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre Giani *Giuseppa-Giulietta*, ecc. come contro.
5 % Littorio	11348 11349	120 — 415 —	Cellai Ugo fu *Giovanni*, dom. a Figline Val d'Arno (Firenze).	Cellai Ugo di *Oreste*, dom. come contro.
Cons. 5 %	20565	20 —	*Pistelli* Guido di Camillo, dom. a Milano.	*Pistilli* Guido di Camillo, dom. a Milano.
»	379131	500 —	Leto Gaetano fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Leto *Teresina*, ved. di Leto Salvatore, dom. a S. Stefano Quisquina (Girgenti).	Leto Gaetano fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Leto *Maria-Teresa*, vedova ecc. come contro.
3.50 %	337302	185.50	De Feo Giovannina di Desiderio, moglie di Iammarino *Paolo* fu Vincenzo, dom. a Campobasso, vincolata.	De Feo Giovannina di Desiderio, moglie di Iammarino *Francesco-Paolo* fu Vincenzo, dom. a Campobasso, vincolata.
Cons. 5 %	180592	575 —	Iammarino Carmela fu *Paolo* moglie di Gnacci Mario, dom. a Campobasso.	Iammarino Carmela fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
Buono del Tesoro settennale 2ª Serie	397	Cap. 10,500 —	Cassoni *Mevio* fu Orfeo minore sotto la p. p. della madre Ajna Giuseppina ved. Cassoni	Cassoni *Nevio* fu Orfeo, minore, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati già pagabili eserc. 1925-26	Serie A 557 » C 2302 » D 1452 » C 2072 » C 2073	» 500 — » 2,000 — » 5,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Bonanno Clementina *Amelia* di Calogero. Bonanno Clementina Aurelia.	Bonanno Clementina *Aurelia, minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	82943	280 —	Aicardi *Caterina*, nubile, fu *Giacomo*, dom. a S. Remo.	Aicardi *Maria-Caterina* fu *Giacomo-Giovanni-Battista*, nubile, dom. a S. Remo.
»	765325	80.50	*Campbell Spence William* fu William, dom. a Firenze.	*Spence William Campbell* fu Villiam, domiciliato a Firenze.
5 % Littorio	18561 18293	30 — 90 —	Frazzetto *Maria Sebastiana* / Frazzetto *Sebastiana* } fu Orazio moglie di D'Angelo Giovanni, dom. a Licodia Eubea (Catania)	Frazzetto *Sebastiana-Maria* fu Orazio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	75363	250 —	De Paolis *Berardino* fu Francesco, dom. a New York.	De Paolis *Bernardino* fu Francesco, dom. a New York.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	18273	25 —	*Cedrò* Leone fu Federico minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni, ved. Cedro, dom. a Reggio Calabria.	*Cedro-Fiato* Leone fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni, ved. *Cedro-Fiato*, dom. come contro.
Buono del Tesoro settennale 4ª serie	622	Cap. 1,500 —	Tresoldi Carla fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Mezzanotti Angelo fu Antonio.	Tresoldi Carla fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
3.50 %	116539	1015 —	Piossasco di Airasca cav. *Alberto* fu Carlo, dom. a Torino, vincolata.	Piossasco di Airasca *Carlo Alberto-Pietro-Maria*, dom. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	281297	255 —	Lazzaro *Angelo-Agostino* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Curone Angela ved. di Lazzaro Luigi, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Lazzaro *Giulio-Agostino-Vittorio detto Angelo-Agostino* fu Luigi, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(551)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione dell'Alcantara « Rosario Platania D'Antoni », in Catania.

Con R. decreto 25 ottobre 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1928-VII, registro 22 Lavori pubblici, foglio 38, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione con acque dell'Alcantara « Rosario Platania D'Antoni » con sede in Catania, ed è stata costituita la Deputazione provvisoria dell'ente.

(565)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione « Galese » in provincia di Taranto.

Con R. decreto 13 settembre 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1928-VII, registro 23 Lavori pubblici, foglio n. 1, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione del Galese, in provincia di Taranto, ed è stata costituita la Deputazione provvisoria dell'ente.

(566)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del torrente Valanidi in provincia di Reggio Calabria.

Con R. decreto 13 settembre 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1928-VII, al registro 22 Lavori pubblici, foglio n. 374, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione delle due sponde del torrente Valanidi 1° e 2°, in provincia di Reggio Calabria, ed è stata costituita la Deputazione provvisoria dell'ente.

(567)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Osa e Albegna in provincia di Grosseto.

Con decreto del 10 dicembre 1928-VII, n. 8478, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di bonifica di Osa e Albegna, con sede in Orbetello, provincia di Grosseto.

(568)

Approvazione di modifica statutaria del Consorzio Fosso Vecchio Bagnacavallo in provincia di Ravenna.

Con decreto Ministeriale del 10 dicembre 1928-VII, è stata approvata la modifica apportata all'art. 1 dello statuto dal Consorzio Fosso Vecchio Bagnacavallo in provincia di Ravenna con delibera 9 settembre 1928.

(569)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Premi ai correntisti delle Casse di risparmio postali.

Alle ore 9 del 29 dicembre 1928-VII, presso l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di piazza Dante in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi, relativi all'anno 1927, concessi ai titolari di libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore, giusta le disposizioni del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Tale sorteggio si riferirà a 1097 premi per un importo complessivo di L. 2,000,000 e verrà effettuato alla presenza del pubblico, con le modalità stabilite dal R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924.

(563)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 2 dicembre 1928-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villanova, in provincia di Pescara, con orario limitato di giorno.

Telegrammi per detta località accettansi con destinazione di Villanova di Pescara.

(571)

Il giorno 4 dicembre 1928-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Venezia, succursale n. 11 (Isola S. Elena), con orario limitato di giorno.

(572)

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

			DIFFERENZE con la situazione al 10 novembre 1928 — (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		5,051,915,695.05	+	19
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 3,930,186,841.48		—	48,415
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 2,059,766,448.57		—	2
		5,989,953,290.05	—	48,417
Riserva totale . . . . L.		11,041,868,985.10	—	48,398
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.08		—
Cassa . . . . »		99,208,765.31	—	9,206
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,261,720,359.41	+	64,682
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4,796,525.16	+	51
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,584,971,661.07			—
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 11,014,029.80			—
		1,595,985,690.87	—	154,511
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1,038,763,536.41	+	1,164
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 143,858,319.26		—	31,627
altri	» 75,661,884.84		—	11,902
		219,520,204.10	—	43,529
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,981,960.11	+	11
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		141,133,878.20	+	940
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,224,935,906.84	—	2,049
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 71,152,648.69		+	250
Impiego fondo pensioni	» 179,044,550.09		+	385
Debitori diversi	» 739,821,849.83		+	14,989
		1,032,044,048.61	+	15,624
Spese . . . . L.		171,328,336.08	+	1,927
L.		22,004,475,461.28		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27,952,422,229.40	—	110,037
L.		49,956,897,690.68		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		144,336,333.39	—	126
TOTALE GENERALE . . L.		50,101,234,024.07	—	283,457

Saggio normale dello sconto 5.50 % (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER

(5115)

D'ITALIA

Versato L. 180,000,000

novembre 1928 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 novembre 1928 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . L.		16,838,851,400 —	— 261,478
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		482,286,282.54	+ 12,125
Depositi in conto corrente fruttifero . . . »		1,642,425,263.44	+ 29,363
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300,000,000 —	—
L.		19,263,562,945.98	— 219,990
Capitale . . . L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto . . . »		48,000,000	—
Riserva straordinaria . . . »		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi . . . »		27,801,606.57	+ 614
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		1,129,918,243.18	— 1,849
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L.	74,531,299.98		+ 1,260
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —		—
Creditori diversi . . . »	769,015,309 —		+ 34,210
		889,546,608.98	+ 35,470
Rendite . . . L.		393,620,644.24	+ 12,460
Utili netti dell'esercizio precedente . . . L.		—	—
L.		22,004,475,461.28	—
Depositanti . . . »		27,952,422,229.40	— 110,037
L.		49,956,897,690.68	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		144,336,333.39	— 126
TOTALE GENERALE . . L.		50,101,234,024.07	— 283,457

Rapporto della riserva (11,041,868,985.10 ai debiti (19,263,562,945.98) da coprire 57.32 %.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 43.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.62	Belgrado	33.65
Svizzera	367.79	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.64	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	309.10	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	72.10
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.325
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.85
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.775
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita nominativa consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

Il signor Romeo Girolamo fu Alberto domiciliato a Palermo, via Rodi palazzo Vittoria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Candido Sabato della Pretura unificata di Palermo, ha diffidato in data 14 settembre 1928-VI, la moglie signora Tumminello Maria Adelaide, ivi domiciliata, a restituirgli entro il termine stabilito dalla legge sul Debito pubblico il certificato nominativo consolidato 5 per cento n. 196.097 di L. 765 di rendita intestato ad essa signora Tumminello Maria Adelaide Rosalia di Carlo moglie di Romeo Girolamo con vincolo dotale, e del quale egli si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato dal signor Romeo.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita consolidato 3.50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato richiesto a quest'Amministrazione dal titolare, divenuto maggiorenne, il tramutamento della rendita consolidato 3.50 % (1906) n. 530340 di L. 24.50 intestata a Villa Igino fu Emanuele minore sotto la patria potestà della madre Ballestrino Concetta fu Emanuele vedova Villa, domiciliata in Genova.

Il consenso all'operazione fu prestato dal titolare stesso addì 2 marzo 1916 mediante attergato al certificato di rendita e poichè in esso era stata prima delegata a ritirare i nuovi titoli persona le cui generalità appaiono cancellate a penna in modo illeggibile e poi il signor Villa Igino ha richiesto che la consegna dei titoli sia fatta a lui.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del signor Villa Igino fu Emanuele.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1[illegible])

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 320 — Data: 12 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Randazzo Fortunato fu Giuseppe per conto di Genovese Marietta fu Salvatore ed altri — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(158)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 211.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 23 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Demaio Antonio per conto di Abbenante Raffaella — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 130 consolidato 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112 — Data: 26 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Badino Gio Batta di Francesco — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto — Rendita: L. 28 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 20 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Belegni Angela di Antonio e Luzi Fedeli Cesare fu Luigi — Titoli del debito pubblico: buoni del tesoro 1 — Capitale L. 2300, pagabile il 1° aprile 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(574)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.